

EDIZIONE 08.2025

ESTRATTO E APPENDICE DEL REGOLAMENTO DI PREVIDENZA

PAX, FONDAZIONE COLLETTIVA BALANCE

INDICE

Estratto e Appendice del Regolamento di previdenza	2
18.5 Provvedimenti in caso di copertura insufficiente	2

Appendici

A2	Meccanismo di partecipazione e risanamento
----	--

ESTRATTO E APPENDICE DEL REGOLAMENTO DI PREVIDENZA

18.5 Provvedimenti in caso di copertura insufficiente

18.5.1

Una copertura insufficiente può risultare solo nella parte autonoma.

18.5.2

In caso di copertura insufficiente del pool secondo l'art. 44 OPP2 il Consiglio di fondazione, in collaborazione con il perito in materia di previdenza professionale, decide misure adeguate a riassorbire l'importo scoperto nella parte autonoma. Se necessario, nella parte autonoma si possono adeguare ai fondi disponibili, in particolare, la corresponsione degli interessi sull'aver di vecchiaia, il finanziamento e le prestazioni. Va rispettato il principio della proporzionalità. La Fondazione informa l'autorità di vigilanza, il datore di lavoro, le persone assicurate attive e i beneficiari di rendite riguardo alla copertura insufficiente del pool e alle misure decise per il risanamento.

18.5.3

Per tutta la durata di una copertura insufficiente del pool, nel rispetto delle direttive di cui all'art. 65d LPP, la Fondazione può effettuare una riduzione o un annullamento degli interessi corrisposti nella parte autonoma (cfr. meccanismo di partecipazione e di risanamento nell'Appendice A2), riscuotere contributi di risanamento dalle persone assicurate attive e dai datori di lavoro (cfr. meccanismo di partecipazione e di risanamento nell'Appendice A2) nonché corrispondere interessi sull'aver di vecchiaia LPP inferiori al tasso d'interesse minimo secondo la LPP. Il contributo di risanamento del datore di lavoro deve essere almeno pari alla somma dei contributi di risanamento dei suoi dipendenti. In caso di copertura insufficiente del pool delle rendite la Fondazione può inoltre riscuotere un contributo di risanamento dal datore di lavoro per i suoi pensionati.

18.5.4

Il Consiglio di fondazione conferma le misure secondo il meccanismo di risanamento nell'Appendice A2 e/o decide eventuali provvedimenti integrativi o diversi.

18.5.5

Se il pool ha una copertura insufficiente, il datore di lavoro può effettuare dei versamenti in un conto separato «Riserva dei contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione» e trasferire in questo conto anche i fondi eventualmente disponibili nella riserva ordinaria dei contributi del datore di lavoro. I versamenti non possono superare l'importo dello scoperto. La riserva dei contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione permane almeno finché dura la copertura insufficiente del pool.

18.5.6

Per tutta la durata della copertura insufficiente del pool la fondazione può imporre dei limiti di tempo e di importo o rifiutare completamente il versamento del prelievo anticipato nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni, se il prelievo anticipato serve al rimborso di prestiti ipotecari. In caso di liquidazione parziale del pool, l'ammanto attuariale del pool viene dedotto proporzionalmente dalle prestazioni d'uscita da trasferire, dalle riserve matematiche e dagli accantonamenti tecnici (cfr. Regolamento per la liquidazione parziale e Disposizioni generali d'affiliazione).

MECCANISMO DI PARTECIPAZIONE E RISANAMENTO

APPENDICE 2 AL REGOLAMENTO DI PREVIDENZA

Meccanismo di partecipazione e risanamento

Nella parte autonoma la corresponsione degli interessi sull' avere di vecchiaia LPP (colonna «Avere obbligatorio»), la corresponsione degli interessi sull' avere di vecchiaia sovraobbligatorio (colonna «Avere sovraobbligatorio»), i tassi dei contributi di risanamento (colonna «Contributo di risanamento») e i bonus di rendite (colonna «Bonus di rendite») sono determinati in base al grado di copertura (GC) netto del pool, secondo la seguente tabella. Tutti i valori vengono definiti alla fine di ogni anno per l' anno successivo. La determinazione si basa sul grado di copertura netto stimato per il pool alla fine di novembre. Il Consiglio di fondazione controlla periodicamente i valori della tabella e decide eventuali modifiche, la loro entrata in vigore e la data della loro prima applicazione.

Inoltre il Consiglio di fondazione può decidere la corresponsione di un interesse aggiuntivo con effetto retroattivo o bonus di rendite aggiuntivi nella parte autonoma per l' avere di vecchiaia LPP e per l' avere di vecchiaia sovraobbligatorio per le persone assicurate al 31.12 dell' anno corrente o per le persone beneficiarie di prestazioni di rendita.

Il Consiglio di fondazione si attiene alle disposizioni dell' art. 36 cpv. 2 LPP e dell' art. 46 OPP2.

Valido a partire dal 1° gennaio 2025

Obbiettivo	Intervallo GC		Interessi sugli averi di vecchiaia			
	da	a	Obbligatorio	Sovra-obbligatorio	Contributo di risanamento	Bonus di rendita
Risanamento	0.0%	80.0%	0.00%	0.00%	4.00%	
	80.0%	82.0%	0.00%	0.00%	4.00%	
	82.0%	84.0%	0.00%	0.00%	4.00%	
	84.0%	86.0%	0.00%	0.00%	4.00%	
	86.0%	88.0%	0.00%	0.00%	4.00%	
	88.0%	90.0%	0.00%	0.00%	3.00%	
	90.0%	92.0%	0.00%	0.00%	2.00%	
	92.0%	94.0%	0.00%	0.00%	1.00%	
	94.0%	96.0%	0.25%	0.25%		
	96.0%	98.0%	0.50%	0.50%		
Ampliamento	98.0%	100.0%	0.75%	0.75%		
	100.0%	102.0%	1.25%	1.25%		
	102.0%	104.0%	1.50%	1.50%		
	104.0%	106.0%	1.50%	1.50%		
	106.0%	108.0%	1.75%	1.75%		
	108.0%	110.0%	1.75%	1.75%		
	110.0%	113.0%	2.00%	2.00%		

Obiettivo	Intervallo GC		Interessi sugli averi di vecchiaia			
	da	a	Obbligatorio	Sovraobbligatorio	Contributo di risanamento	Bonus di rendita
Partecipazione	113.0%	115.0%	2.50%	2.50%		
	115.0%	117.0%	2.75%	3.00%		
	117.0%	119.0%	3.00%	3.25%		
	119.0%	121.0%	3.25%	3.50%		
	121.0%	123.0%	3.50%	3.75%		
	123.0%	125.0%	3.75%	4.00%		1
	125.0%	127.0%	4.00%	4.25%		1
	127.0%	129.0%	4.25%	4.50%		1
	129.0%	131.0%	4.50%	4.75%		2
	131.0%	133.0%	4.75%	5.00%		2
	133.0%		5.00%	5.25%		2

La colonna «Contributo di risanamento» indica il tasso complessivo del contributo di risanamento (lavoratore e datore di lavoro) eventualmente applicato ai salari assicurati Risparmio nella parte autonoma. La colonna «Bonus di rendite» indica il numero di rendite mensili eventualmente erogate in aggiunta a tutte le rendite (annue) nella parte autonoma.